

Bando di gara n. 782 : gara — mediante consultazione pubblica — indetta dalla Repubblica federale del Camerun per un programma finanziato parzialmente dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo

Programma quinquennale d'aiuto alla produzione della Repubblica federale del Camerun (5^a quota annua — azione caffè).

Programma n. 214.002.28

Convenzione di finanziamento n. 536/CA

Gara — mediante consultazione pubblica — per la fornitura di polverizzatori destinati alle piantagioni di caffè della Repubblica federale del Camerun.

La presente gara comprende una parte A e una parte B.

La numerazione degli articoli della parte A (clausole particolari) corrisponde a quella indicata nella parte B (clausole e condizioni generali).

All'occorrenza, le disposizioni particolari degli articoli della parte A possono completare, precisare, modificare le disposizioni contenute negli articoli corrispondenti della parte B, ovvero possono derogarvi.

Per quanto non è detto nella parte A, le disposizioni della parte B sono di stretta applicazione.

Le parti A e B riunite costituiscono l'insieme delle clausole e disposizioni relative alla stesura delle offerte, alla stipulazione degli ordinativi ed all'esecuzione di questi ultimi derivanti dalla presente gara.

PARTE A

CLAUSOLE PARTICOLARI

I. Oggetto :

Richiesta di offerte per la fornitura, in un solo lotto, di 3.000 polverizzatori a pressione costante.

Descrizione tecnica dei polverizzatori e degli accessori di spandimento :

Il materiale di polverizzazione proposto dagli offerenti dovrà corrispondere alle seguenti specificazioni tecniche ed essere concepito per l'utilizzazione di poltiglie anticrittogamiche ed insetticide varie.

Polverizzatori individuali, portatili, a pressione costante con corpo di pompa e pistone :

- in rame o altra materia resistente all'azione dei sali di rame e dei derivati organici del cloro, della capacità da 10 a 15 litri,

- pompa incorporata all'interno del serbatoio,
- leva di pompaggio sulla destra dell'apparecchio, qualora vi sia un'unica possibilità,
- la pressione ottenuta dovrà essere almeno di 2,8 kg per cm², mediante ritmo normale di pompaggio,
- filtro di riempimento combaciante perfettamente con il bocchettone di riempimento, con maglie di un diametro massimo da 80 a 95/100 di mm,
- bretelle di trasporto di costruzione robusta ed indeformabile (spessore minimo : 2 mm, larghezza minima : 30 mm), con sistema di allacciamento regolabile per evitare qualsiasi slittamento durante il lavoro,
- lancia, lunghezza circa 75 cm, con rubinetto d'arresto,
- tubo che allaccia il polverizzatore alla lancia sufficientemente lungo per consentire una facile manovra della stessa,
- regolatore che consenta di ottenere una nebulizzazione ; i getti nebulizzatori avranno un diametro da 80 a 95/100 di mm,
- la valvola di ritenuta, il corpo di pompa, il pistone, i giunti, ecc. dovranno essere anche perfettamente resistenti ai sali di rame ed ai derivati organici del cloro,
- pezzi di ricambio :
ogni polverizzatore dovrà essere dotato di un sacchetto di pezzi di ricambio precisati distintamente dai fornitori e la cui composizione potrà essere modificata dall'apposito organismo, d'intesa con il fornitore.

III. Variazione di quantità :

La variazione massima in più o in meno è del 30 %. I prezzi unitari dell'offerta restano applicabili per le quantità ordinate nel limite di detta variazione.

IV. Servizio di assistenza :

Le disposizioni dell'articolo 4 della parte B sono di rigorosa applicazione. Il termine di garanzia non dovrà essere inferiore a mesi 6.

V. Confezionamento — contrassegno — imballaggio :

I polverizzatori debbono essere consegnati in imballaggi individuali contenenti il sacchetto dei pezzi di

ricambio (vedasi articolo I); gli imballaggi individuali potranno essere raggruppati in casse.

IX. Località di destinazione e termine di consegna :

Località di destinazione :

I polverizzatori debbono essere consegnati *franco destinazione* in un magazzino a Douala che verrà precisato nell'ordinativo.

Termine di consegna :
quattro mesi.

XII. Collaudi :

Sono previsti un collaudo provvisorio ed un collaudo definitivo.

XIV. Calcolo dei prezzi unitari :

Per l'applicazione dell'articolo 14 della parte B, si precisa che i prezzi unitari s'intendono rispettivamente :

- in prezzo « *ex fabbrica* » o « *ex magazzino* » per il 1° ;
- in prezzo « *cif sotto paranco porto di sbarco Douala* » per il 2°.

Dal punto di vista del loro importo, le offerte saranno confrontate sulla base dei predetti prezzi.

XV. Presentazione delle offerte :

a) *Indirizzo per la presentazione delle offerte :*

Ambassade de la République fédérale du Cameroun, 24, bd. Louis Schmidt, Bruxelles 4 ;

b) *Indicazione, in rosso, nell'angolo superiore sinistro della busta :*

« A n'ouvrir qu'en séance — réponse à l'appel d'offres n° 782 pour la fourniture de pulvérisateurs café » ;

c) *Data limite per la presentazione delle offerte :*

18 aprile 1969, alle ore 17 locali.

XVI. Apertura delle offerte :

A Bruxelles, il 21 aprile 1969.

XVII. Ordinativi :

La Repubblica federale del Camerun disporrà delle valute necessarie all'importazione dei polverizzatori ordinati nell'ambito della presente gara.

XVIII. Modalità di pagamento :

Le disposizioni dell'articolo 18 della parte B — ad eccezione di quelle relative alla cauzione personale e solidale — sono sostituite dal testo seguente :

Il valore complessivo dell'insieme delle forniture rese nella località di consegna è valutato in 36.000.000 di franchi CFA.

I pagamenti verranno effettuati in parte dal Fondo europeo di sviluppo (FES) fino a concorrenza del 32,5 % ⁽¹⁾ della valutazione, cioè 11.700.000 franchi CFA.

Il residuo verrà pagato dalla « Caisse de stabilisation des prix des cafés Arabica et Robusta » della Repubblica federale del Camerun.

1. *Pagamento a carico del FES*

Il pagamento parziale del FES (11.700.000 franchi CFA al massimo) interverrà, a titolo d'anticipo, dopo notifica dell'ordinativo, contro cauzione con garanzia di rimborso al 100 % dell'importo del predetto anticipo (la cauzione verrà restituita dopo collaudo).

Questo primo pagamento verrà effettuato sulla partecipazione del FES, in modo da esaurirlo interamente.

2. *Pagamento a carico della « Caisse de stabilisation des prix des cafés Arabica et Robusta »*

Una prima quota di pagamento di circa 57,5 % ⁽¹⁾ dell'ordinativo, dopo collaudo delle forniture nella località di destinazione indicata all'articolo IX, verrà effettuata contro tratta 90 giorni data d'imbarco delle forniture o della messa a disposizione nel caso di vendita « *ex fabbrica* » od « *ex magazzino* », accettata dal predetto organismo dopo consegna e collaudo.

Nel caso di consegne parziali, il suddetto pagamento non verrà calcolato in base all'importo totale dell'ordinativo, ma sul valore delle forniture effettivamente imbarcate e collaudate.

Il saldo, cioè il 10 % dell'ordinativo, verrà pagato dalla « Caisse de stabilisation » contro tratta 30 giorni data del collaudo definitivo, tratta accettata dalla predetta « Caisse » all'atto del suddetto collaudo.

⁽¹⁾ Il pagamento a carico del FES e la 1ª quota di pagamento a carico della « Caisse de stabilisation », cumulati, rappresenteranno, in ogni caso, 90 % dell'ordinativo. Dette disposizioni sono pure applicabili, mutati i termini, nel caso di variazioni di quantità (vedasi articolo III).

Il rimborso delle spese di trasporto (ivi compresa l'assicurazione, ecc.) (vedasi articolo 14 della parte B) verrà effettuato su presentazione dei relativi documenti giustificativi dopo collaudo delle forniture nella località di destinazione indicata all'articolo IX.

XIX. Pagamento :

a) *Autorità incaricata di ordinare i pagamenti :*

Direction de l'Agriculture — Service de la recherche agronomique, BP 235, Yaoundé (Cameroun).

I documenti giustificativi relativi al trasporto interno (ivi compresa l'assicurazione, ecc.) sono indicati al 3° comma dell'articolo 19 della parte B.

b) *Indirizzo del controllore delegato per l'invio di copie delle fatture ed altri documenti :*

M. le contrôleur délégué du Fonds européen de développement en république fédérale du Cameroun, BP 847, Yaoundé (Cameroun)

c) I capoversi 5 e 6 dell'articolo 19 della parte B sono di stretta applicazione secondo le specificazioni seguenti :

Pagamento a carico del FES :

testo integrale — agenzia della « Caisse centrale de coopération économique », Yaoundé (Cameroun).

Pagamento a carico della « Caisse de stabilisation des prix des cafés Arabica e Robusta » :

unicamente la frase : Se l'offerta non è stilata in franchi CFA, i pagamenti saranno effettuati direttamente nel paese del titolare del contratto o del produttore delle forniture e nella valuta avente corso legale in detto paese mediante accredito in conto bancario o postale indicato nell'offerta.

XX. Norme :

— « Décret 59/144 du 14 août 1959,

— arrêté n° 147 du 31 août 1959,

— arrêté n° 3430 du 13 octobre 1959 ».

Il testo dei predetti decreti e regolamenti è pubblicato nel fascicolo « Recueil des textes relatifs aux marchés ». Detto fascicolo può essere ottenuto presso :

Imprimerie nationale, BP 1091 — Yaoundé (Cameroun), contro pagamento di 250 franchi CFA, o per iscritto alla predetta « Imprimerie nationale », allegandovi un assegno di banca intestato all'ordine della « Imprimerie nationale — Yaoundé » e per l'importo di 560 franchi CFA.

In detto caso, il relativo invio sarà effettuato per via aerea, franco di porto.

XXI. Capitolato d'appalto :

a) Ambassade de la république fédérale du Cameroun, 24, bd. Louis Schmidt, Bruxelles 4 ;

b) Direction de l'agriculture, Service de la recherche agronomique, BP 235, Yaoundé (Cameroun).

XXII. Informazioni complementari :

Direction de l'agriculture, Service de la recherche agronomique, BP 235, Yaoundé (république fédérale du Cameroun).

XXIII. Valutazione :

36.000.000 di franchi CFA per l'insieme delle forniture, pari a circa 146.000 unità di conto (= dollari USA).

PARTE B

CLAUSOLE E CONDIZIONI GENERALI

1. Oggetto :

L'offerta deve riferirsi a forniture e macchinari nuovi. Le caratteristiche indicate nella descrizione dei macchinari e delle forniture, oggetto della presente gara, sono date a titolo indicativo.

Potrà essere proposto ogni macchinario o fornitura funzionalmente equivalente, simile o superiore, purché adatto all'impiego in climi tropicali ed alle condizioni di lavoro previste nel paese destinatario.

Per ciò che concerne le dimensioni indicate, potrà essere proposto qualsiasi macchinario o fornitura le cui dimensioni si avvicinino il più possibile a quelle precisate.

Qualora l'articolo I della parte A preveda che le forniture oggetto della presente gara debbano essere consegnate con un corredo individuale o globale di pezzi di ricambio, il cui valore è espresso in percentuale rispetto al valore della fornitura propriamente detta, l'offerente dovrà allegare, alla sua offerta, un elenco dei predetti pezzi di ricambio, compilato in

base alle proprie esperienze professionali e tenendo conto della località d'impiego.

L'elenco dei pezzi di ricambio deve contenere anche i prezzi unitari di tali pezzi, calcolati secondo le disposizioni di cui al seguente articolo 14. L'amministrazione si riserva, tuttavia, il diritto di modificare l'elenco dei pezzi di ricambio nell'ambito della percentuale sopra indicata: dette modifiche verranno precisate nell'ordinativo.

Se non è stabilito diversamente all'articolo I della parte A, i pezzi di ricambio debbono essere consegnati contemporaneamente al materiale propriamente detto.

2. Frazionamento :

Se nella gara non è previsto il frazionamento in lotti, la o le quantità richieste sono indivisibili. L'offerente dovrà quindi presentare offerta per l'insieme della o delle quantità indicate.

Se le forniture sono divise in lotti, le quantità precisate sono indivisibili. L'offerente dovrà presentare offerte per l'insieme della o delle quantità indicate per ogni lotto.

Non verranno prese in considerazione offerte parziali.

Se le forniture sono divise in lotti, i concorrenti possono presentare offerta per un singolo lotto, per più lotti o per l'insieme dei lotti.

3. Variazioni nelle quantità :

Le quantità indicate per le forniture sono approssimative. Le variazioni massime ammesse, in più o in meno, all'atto dell'ordinativo, sono indicate all'articolo III della parte A della gara.

4. Servizio di assistenza e servizio di manutenzione — garanzia :

Ove ciò fosse previsto all'articolo IV della parte A della gara, il fornitore dovrà disporre od impegnarsi ad assicurare od a fare assicurare nel paese destinatario della fornitura, un servizio di assistenza che garantisca la manutenzione e la riparazione delle forniture nonché il pronto rifornimento in pezzi di ricambio (deposito di pezzi di ricambio).

Il concorrente è tenuto inoltre ad assumere le garanzie commerciali d'uso.

5. Confezione — contrassegno — imballaggio :

Salvo disposizione contraria, l'imballaggio delle forniture resta di proprietà dell'amministrazione.

6. Origine :

Le forniture debbono obbligatoriamente essere originarie di uno Stato membro o di uno Stato, paese o territorio d'oltremare associato alla Comunità economica europea. Detta origine deve essere attestata, all'atto dell'importazione nel paese destinatario, da un certificato modello AY 1 a AB 1 rilasciato dall'amministrazione delle dogane del paese esportatore.

7. Valuta :

I pagamenti delle forniture di cui trattasi possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede del fornitore o del produttore.

8. Partecipazione :

La partecipazione alla gara è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche appartenenti agli Stati membri od agli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

In via eccezionale, qualora circostanze di fatto o di diritto impedissero la partecipazione diretta di uno o più cittadini degli Stati membri o associati, detti cittadini potranno affidare apposito e speciale mandato di redigere e presentare un'offerta ad un corrispondente sul luogo, di qualsiasi nazionalità, a condizione che l'offerta si riferisca esclusivamente a forniture originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea.

9. Località di destinazione e termine di consegna :

L'offerente sarà avvertito telegraficamente dell'accettazione definitiva della sua offerta, come previsto all'articolo 17.

Il termine di consegna ha inizio dalla data di ricezione dell'ordinativo. Detta data sarà considerata corrispondente a :

- due giorni dopo la spedizione dell'ordinativo (timbro postale), se il fornitore risiede nello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara,
- sette giorni di calendario dopo la spedizione del predetto ordinativo (timbro postale), se il fornitore ha la propria sede sociale fuori dello Stato, paese o territorio che ha indetto la gara.

Ove fossero previsti termini singoli per ogni lotto, detti termini non possono cumularsi nel caso di attribuzione di più lotti ad uno stesso fornitore. In tal

caso, ciascun termine di consegna decorre separatamente per ogni lotto.

10. Penalità per ritardo :

Ove si verifichi un ritardo superiore ad una settimana, il fornitore è passibile di una penalità pari, per ogni giorno di ritardo, ad 1/1000 del valore delle forniture non consegnate alla scadenza del termine contrattuale.

Tuttavia, se la parte mancante impedisce la normale utilizzazione dell'intera fornitura la penalità sarà calcolata sull'ammontare del valore totale dell'intera fornitura.

L'importo della penalità sarà trattenuto sulle somme dovute a titolo del contratto.

11. Cauzione :

Salvo disposizioni contrarie alla parte A della gara, non è richiesta una cauzione definitiva.

12. Collaudi :

L'Ente incaricato del collaudo (provvisorio e definitivo) delle forniture e dei macchinari nella località di consegna sarà indicato dall'amministrazione committente all'atto dell'ordinativo.

Il collaudo tecnico (provvisorio) ed il collaudo definitivo formeranno oggetto di verbali che daranno diritto ai relativi pagamenti.

Le operazioni di collaudo provvisorio e definitivo saranno controllate dall'Ente indicato nell'ordinativo. Il controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo assisterà a dette operazioni.

Alla scadenza del termine di garanzia proposto si procederà al collaudo definitivo.

Se le forniture da consegnare non comportano un termine di garanzia, il collaudo provvisorio vale quale collaudo definitivo.

13. Arbitrato :

In caso di litigio all'atto dell'esecuzione dell'ordinativo (contratto) ogni controversia verrà definitivamente risolta secondo il Regolamento di conciliazione e di arbitrato della Camera di commercio internazionale, da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

14. Calcolo dei prezzi unitari :

A seconda che le forniture proposte siano di fabbricazione locale o da importare nello Stato, paese

o territorio che ha indetto la gara, l'offerente dovrà calcolare i prezzi unitari (ed i prezzi globali) della propria offerta su una delle due seguenti basi :

1. per le forniture fabbricate nel paese che indice la gara o in un paese formante con quest'ultimo un'unione doganale, i prezzi unitari e globali dell'offerta debbono essere calcolati, per consegna nella località ed alle condizioni indicate all'articolo XIV della parte A, al netto delle imposte interne gravanti sulla fabbricazione dei prodotti di cui trattasi ;
2. per le forniture da importare nel paese che indice la gara, i prezzi unitari e globali debbono essere calcolati, per consegna nella località ed alle condizioni indicate all'articolo XIV della parte A, al netto di ogni diritto e tassa gravanti sull'importazione dei prodotti di cui trattasi.

I prezzi unitari e globali calcolati in conformità dell'una o dell'altra di tali disposizioni *sono fissi e non soggetti a revisione.*

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture di fabbricazione locale (vedasi base n. 1), l'ammontare delle imposte interne gravanti sulla fabbricazione di dette forniture verrà aggiunto, nell'ordinativo, al prezzo dell'offerta.

Qualora l'offerta ritenuta comporti delle forniture da importare (vedasi base n. 2), queste saranno esenti da ogni diritto e tassa all'importazione. Le formalità da osservare per beneficiare di tale esenzione saranno indicate nello stesso ordinativo.

Se il luogo o la condizione di consegna, indicati all'articolo XIV della parte A ai fini del confronto delle offerte, non coincide con il luogo di destinazione indicato all'articolo IX della parte A, il trasporto delle forniture fino alla località di destinazione è a carico e sotto la responsabilità del fornitore. Le spese di trasporto nonché tutte le spese relative a detto trasporto (ivi compresi assicurazione, transito, ecc.) sono a carico del fornitore. Dette spese verranno rimborsate contro presentazione dei documenti giustificativi, dopo il collaudo delle forniture nella località di destinazione.

Il contratto (o ordinativo) è esente da ogni diritto di bollo e di registro.

15. Presentazione delle offerte :

- a) Le offerte, in carta libera, redatte nella lingua ufficiale (indicata nella parte A della gara) del paese che indice la gara, dovranno essere spedite a mezzo lettera raccomandata in busta sigillata all'indirizzo indicato all'articolo XV a) della parte A della presente gara.

Inoltre, la busta dovrà recare, in rosso, nell'angolo superiore sinistro, il numero della gara, come indicato all'articolo XV b) della parte A.

- b) Le offerte dovranno pervenire all'indirizzo sopra indicato sub a), al più tardi alla data ed all'ora indicate all'articolo XV c) della parte A della gara.
- c) La busta esterna di cui al predetto paragrafo a) dovrà contenere, in una busta interna, i seguenti documenti, in duplice esemplare :
1. un certificato redatto in conformità delle leggi nazionali vigenti in materia, attestante che l'offerente è cittadino di uno degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla Comunità economica europea ;
 2. un'attestazione dell'offerente comprovante che le forniture proposte sono originarie degli Stati membri o degli Stati, paesi o territori d'oltremare associati alla CEE ; il paese d'origine dovrà essere indicato ;
 3. la descrizione particolareggiata delle forniture proposte, cioè tutti i dettagli tecnici che permettono di giudicare le forniture stesse, ad esempio : resistenza alle condizioni climatiche e stradali, funzionamento, capacità, costo della manutenzione, consumo, carburante, durata prevista, ecc., nonché qualsiasi altra informazione eventualmente prevista dall'articolo XV della parte A della gara ;
 4. le località dove sono state già impiegate forniture identiche ;
 5. all'occorrenza, l'elenco dei pezzi di ricambio, con l'indicazione dei prezzi unitari ;
 6. l'impegno del fornitore d'istituire un servizio di assistenza e riparazione ed, eventualmente, l'indicazione delle modalità di funzionamento del predetto servizio (agenzia locale, ecc.) (vedasi art. IV della parte A della gara) ;
 7. le garanzie offerte : durata, estensione, ecc. ;
 8. l'indicazione dei termini di consegna ;
 9. l'offerta propriamente detta.

Tale offerta — prezzi unitari e prezzi globali — verterà sulla fornitura corrispondente alle specificazioni di cui sopra e dovrà essere strettamente conforme alle condizioni indicate nelle parti A e B della presente gara. Essa terrà conto, soprattutto, delle disposizioni relative al calcolo dei prezzi (vedansi artt. XIV e 14 rispet-

tivamente delle parti A e B della gara) e delle modalità di pagamento (vedasi art. 18).

Il concorrente dovrà precisare nell'offerta il titolare ed il numero del conto bancario o postale all'indirizzo del quale dovranno essere effettuati i pagamenti.

- d) A scelta dell'offerente, l'offerta può essere fatta sia nella valuta del paese della sua sede sociale, sia nella valuta del paese del produttore delle forniture, sia in moneta locale.

Al fine di meglio confrontare le offerte fra loro, la conversione in moneta locale sarà eseguita a cura della commissione di spoglio delle offerte, sulla base dei tassi di parità dichiarati al Fondo monetario internazionale (FMI) (in mancanza di parità dichiarata al FMI, i corsi relativi praticati per i trasferimenti ufficiali) in vigore al primo giorno lavorativo del mese che precede quello durante il quale è fissato il termine massimo per la presentazione delle offerte.

I tassi applicabili sono quelli pubblicati mensilmente nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* (primo numero C di ogni mese).

L'offerente resta impegnato, con la sua offerta, per un periodo di 60 giorni a decorrere dal termine massimo per la presentazione delle offerte.

16. Apertura delle offerte :

Le offerte saranno aperte, alla data indicata all'articolo XVI della parte A della gara, dall'apposita commissione di spoglio delle offerte.

Ogni offerta non conforme a tutte le condizioni previste dal presente testo non sarà presa in considerazione.

Nessuna informazione sarà data ai concorrenti sul contenuto delle offerte ricevute.

17. Ordinativi :

Il o gli offerenti dichiarati aggiudicatari saranno informati telegraficamente della loro scelta e riceveranno degli ordinativi redatti in base all'offerta accettata ed alle condizioni della presente gara. Gli ordinativi saranno stilati nella valuta indicata nell'offerta. Gli ordinativi sostituiscono i contratti d'uso.

Gli ordinativi preciseranno, all'occorrenza, le quantità esatte da fornire.

18. Modalità di pagamento :

- a) 30 % dell'importo dell'ordinativo, a titolo d'anticipo, all'atto dell'ordine ufficiale, contro la costituzione di una cauzione personale e solidale,

che garantisca il rimborso al 100 % dell'anticipazione stessa ;

- b) 30 % dell'importo dell'ordinativo su presentazione di un manifesto d'imbarco delle forniture rilasciato dalla compagnia di navigazione e di un certificato di assicurazione che copra la merce fino alla località di consegna (vedasi art. IX della parte A) ;
- c) 30 % dell'importo dell'ordinativo, dopo il collaudo provvisorio delle forniture nella località indicata per la consegna (vedasi art. IX della parte A) ;
- d) 10 % dell'importo dell'ordinativo, a saldo, alla scadenza del termine di garanzia e dopo collaudo definitivo comprovato da verbale. La ritenuta di garanzia può essere sostituita dalla costituzione di una cauzione personale e solidale che garantisca il rimborso al 100 % dell'importo di tale ritenuta di garanzia.

La cauzione personale e solidale implica la rinuncia ai benefici di discussione e di divisione. Detta cauzione verrà convertita in pagamento effettivo su semplice richiesta dell'amministrazione locale competente.

La cauzione potrà essere validamente fornita anche da un qualsiasi istituto con sede in uno Stato o paese associato o in uno Stato membro della CEE, abilitato dalle autorità, sotto il cui controllo esercita le proprie attività, a rilasciare tali garanzie.

Nel caso di consegne parziali, gli anticipi del 30 % dovuti rispettivamente :

- su presentazione dei manifesti d'imbarco e dei certificati di assicurazione e
- dopo collaudo tecnico (provvisorio) delle forniture,

non sono calcolati in base all'importo totale dell'ordinativo, ma in base al valore delle forniture effettivamente imbarcate e collaudate.

Per le forniture di fabbricazione locale (vedasi precedente art. 14) i pagamenti indicati ai precedenti paragrafi b) e c) saranno cumulati ; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio di cui al precedente paragrafo c).

Per le forniture che non comportino un termine di garanzia (vedasi precedente art. 12) i pagamenti indicati ai paragrafi c) e d) saranno cumulati ; il pagamento unico di queste due quote è dovuto dopo il collaudo provvisorio di cui al precedente paragrafo c).

19. Pagamenti :

Tutti i pagamenti saranno ordinati dall'autorità indicata all'articolo XIX a) della parte A della gara.

Tutte le fatture dovranno essere spedite in 12 copie all'indirizzo sopraindicato.

Tutti i documenti richiesti ed ogni corrispondenza relativa all'esecuzione degli ordinativi debbono essere spediti al suddetto indirizzo.

Copia delle fatture, dei documenti richiesti e della corrispondenza indirizzata all'autorità sopraccennata dovrà essere comunicata contemporaneamente al controllore delegato del Fondo europeo di sviluppo, all'indirizzo indicato all'articolo XIX b) della parte A della gara.

Se l'offerta non è stilata in moneta locale, i pagamenti saranno effettuati direttamente nel paese del titolare del contratto o del produttore delle forniture e nella valuta avente corso legale in detto paese, mediante accredito sul conto bancario o postale indicato nell'offerta. I pagamenti in moneta locale saranno effettuati dall'Ente delegato del Fondo europeo di sviluppo tramite l'agenzia indicata all'articolo XIX c) della parte A della gara.

I pagamenti in altre valute saranno effettuati direttamente dalla Direzione del Fondo europeo di sviluppo, nella moneta del paese sede sociale del fornitore o del produttore delle forniture dopo la ricezione dei documenti giustificativi da parte delle autorità competenti.

20. Norme :

Per tutto quanto non sia in contraddizione alle disposizioni della presente gara, parti A e B, l'esecuzione degli ordinativi è retta dai decreti e regolamenti indicati all'articolo XX della parte A.

21. Capitolato d'appalto :

Per la presente gara non esiste altra documentazione all'infuori delle presenti indicazioni (parti A e B) ed eventualmente l'elenco citato all'articolo I della parte A.

Copia del presente testo può essere richiesta :

- a) *nelle quattro lingue ufficiali della Comunità economica europea :*

- | | |
|--|--|
| <p>1. all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI a) della parte A della gara ;</p> <p>2. alla Commissione delle Comunità europee, Direzione generale per l'aiuto allo sviluppo, 170, rue de la Loi, Bruxelles 4 ;</p> <p>3. ai Servizi d'informazione delle Comunità europee a :</p> | <p>Bonn, Zitelmannstraße 11,
L'Aia, Alexander Gogelweg 22,
Lussemburgo, Centre européen, Kirchberg,
Parigi 16, 61, rue des Belles-Feuilles,
Roma, via Poli 29.</p> <p>b) <i>nella lingua ufficiale del paese che ha indetto la gara :</i>
all'indirizzo o agli indirizzi citati all'articolo XXI b) della parte A.</p> |
|--|--|

Bando di gara n. 783 : gara indetta dalla Repubblica francese, territorio delle isole di Saint-Pierre e Miquelon, per un progetto finanziato dalla Comunità economica europea — Fondo europeo di sviluppo

Progetto n. 311.039.01

Convenzione n. 497/PM

Oggetto :

Fornitura delle tubazioni e degli accessori nonché l'esecuzione di tutti i relativi lavori di genio civile per il miglioramento dell'impianto idrico di Saint-Pierre, nel territorio delle isole di Saint-Pierre e Miquelon. La presente gara è suddivisa nei due lotti seguenti :

Lotto n. 1 :

Fornitura delle tubazioni e degli accessori :

∅ 100	50 metri
∅ 200	680 metri
∅ 300	362 metri

nonché : in ghisa grigia

∅ 100	60 metri
∅ 300	120 metri.

Lotto n. 2 :

Trasporto dal parco fabbrica del fornitore fino a piè d'opera delle tubazioni e degli accessori nonché l'esecuzione di tutti i relativi lavori di messa in opera, ivi compresi la costruzione e l'equipaggiamento di una stazione per trattamento delle acque, la costruzione di una camera di raccordo ed altri lavori annessi.

I candidati possono presentare offerta per un lotto o per entrambi i lotti.

Località di consegna e di esecuzione :

Lotto n. 1 : parco fabbrica del fornitore ;

Lotto n. 2 : Saint-Pierre (territorio delle isole di Saint-Pierre e Miquelon).

Valutazione :

Lotto n. 1 : 12.000.000 di franchi CFA ;

Lotto n. 2 : 88.000.000 di franchi CFA

Totale : 100.000.000 di franchi CFA, pari a circa 405.000 unità di conto (= dollari USA).

Pagamenti :

Per il lotto n. 1 :

I pagamenti relativi alle predette forniture possono essere effettuati direttamente nella valuta del paese sede dell'appaltatore o del paese del produttore delle forniture.

Per il lotto n. 2 :

Si porta a conoscenza degli eventuali offerenti che essi possono indicare nella loro offerta quale percentuale dell'importo della stessa desiderano percepire direttamente nella valuta del paese della loro sede sociale.

Termini di consegna e di esecuzione :

Lotto n. 1 : 3 mesi ;

Lotto n. 2 : da proporsi dall'offerente (massimo 15 mesi) ;

Lotto n. 1 + lotto n. 2 : massimo 18 mesi.

Offerte :

Le offerte, in lingua francese, debbono pervenire a mezzo lettera raccomandata indirizzata a : M. le Gouverneur du territoire des îles de St-Pierre et Miquelon, Service des travaux publics, Saint-Pierre, al più tardi entro le ore 17 locali del 2 maggio 1969,